

Nell'ambito del punto 3.1. Descrizione interventi del bando - lettera b punto iii. sistemazione delle aree esterne che interessano l'attività è ammissibile la costruzione di una piscina esterna ad un albergo?

R. In relazione all'ampia casistica di tipologie di "investimenti" prefigurabili nell'ambito del tipo di intervento 6.4.2, la relativa ammissibilità deve intendersi complessivamente configurata, oltre che dalle condizioni generali stabilite dal paragrafo 3.2-Condizioni di ammissibilità degli interventi, dalle specifiche categorie definite dal paragrafo 3.5-Spese ammissibili (con esplicito riferimento al precedente 3.1-Descrizione interventi), che limita comunque l'investimento alla "ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili" (paragrafo 3.1, punto b), anche per quanto riguarda la voce iii. sistemazione delle aree esterne che interessano l'attività. Il successivo paragrafo 3.6-Spese non ammissibili conferma espressamente che non sono ammissibili le "nuove costruzioni" (f.), ossia qualsiasi investimento che, ai sensi delle norme vigenti, risulti condizionato all'acquisizione del "permesso a costruire".

Ne consegue che la "costruzione di una piscina esterna ad un albergo", fermo restando tutte le condizioni generali richieste dal paragrafo 3.2, risulta ammissibile o meno in funzione della effettiva configurazione amministrativa del relativo investimento.

Per quanto riguarda il criterio di priorità 6.1 che cita testualmente 6.1.1 "Investimento ubicato in prossimità di itinerari ambientali, culturali e turistici individuati dagli strumenti di governo del territorio comunale o Rete Escursionistica Veneta, Strade del Vino e dei prodotti tipici costituite ai sensi della LR 7 settembre 2000 n.17"

Cosa si intende per prossimità?

R. la "prossimità" viene valutata in funzione della effettiva dislocazione dell'investimento rispetto all'itinerario interessato ed alla conseguente "vicinanza", nello spazio e/o nel tempo, ritenendo comunque rispondente al concetto di "prossimità" l'ubicazione nell'ambito del medesimo comune o di comuni limitrofi ed adiacenti. Per ulteriori situazioni, il soggetto che attesta la "prossimità" è tenuto a specificare gli elementi a supporto, con riferimento prioritario alla effettiva "distanza" valutata prioritariamente in termini spaziale e/ o temporali.

Quali sono i riferimenti procedurali per la formazione dell' elenco prezzi relativi alla progettazione di interventi in zona montana? In particolare dobbiamo riferirci al prezzario della Regione Veneto o della Provincia di Belluno?

Gli "Indirizzi Procedurali Generali" relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 costituiscono un documento di riferimento generale per la valutazione delle spese e per normare ulteriori aspetti procedurali comuni ai bandi PSR.

In quanto documento di riferimento generale viene in più punti richiamato dai bandi stessi.

Per esempio il bando "tipo" per l'intervento 7.6.1 ("Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale") prevede la presentazione di un computo metrico estimativo analitico "redatto sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello regionale o dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Veneto" (aspetto questo che non trova riscontro negli IPG perché specifico solo di interventi su immobili di riconosciuta valenza storico/architettonica, che presuppongono interventi secondo metodologie di restauro vero e proprio).

Per capire quali siano "i prezzari di riferimento adottati a livello regionale" ci si riferisce agli IPG (paragrafo 2.5 - Com'è valutata la pertinenza, congruità e ragionevolezza delle spese) e quindi "Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci:

- del Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o
- del Prezzario regionale opere edili della Regione del Veneto e Prezzario regionale dei Lavori Pubblici per gli impianti tecnologici per le altre zone o
- del Prezzario regionale delle opere agroforestali".

Anche se negli IPG a tale indicazione viene premesso "Investimenti realizzati da privati" si precisa che i bandi non distinguono, sotto questo aspetto, tra richiedente pubblico o privato; quindi in ogni caso si dovrà produrre un adeguato computo metrico estimativo analitico per la quantificazione della spesa; è evidente, poi, che il soggetto pubblico dovrà successivamente procedere con le procedure di affidamento secondo la normativa vigente al fine di individuare il soggetto od i soggetti che effettueranno i lavori e/o le forniture.

Gli stessi IPG dispongono, poi, che "Nel caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico la spesa ammessa corrisponde per la realizzazione:

- di opere e lavori pubblici, all'importo indicato nel quadro economico rideterminato (cfr. paragrafo 2.8.3)

- di servizi, all'importo di affidamento.

L'importo della nuova spesa ammessa non può in nessun caso essere superiore all'importo approvato nel decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA (cfr. sezione I, paragrafo 3.3)."

In altri termini, individuata una spesa massima ammissibile in sede istruttoria (necessaria per perfezionare la concessione del contributo), la spesa su cui determinare il contributo effettivamente riconoscibile dovrà tenere conto degli eventuali ribassi conseguiti in sede di affidamento.

Facendo riferimento alla voce 3.1 Descrizione Interventi "Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature" sono ammissibili le seguenti voci di spesa?

- **Per i RIFUGI**

- acquisto di un pulmino per la mobilità della persone in rifugio;
- acquisto di una motoslitte;
- acquisto di un gatto delle nevi;

R. L'acquisto di pulmino/motoslitte/gatto delle nevi nel caso in cui il richiedente sia un rifugio risulta ammissibile quando trattasi di attrezzatura **a servizio esclusivo dei clienti e per assicurare l'accesso degli stessi** alla struttura ricettiva; non risulta invece ammissibile per utilizzi diversi (es. sgombero neve, preparazione/manutenzione piste da sci).

- **Per AGENZIA DI VIAGGI**

- acquisto di un pulmino per trasporto clienti - transfer;
- acquisto carrello per trasporto biciclette.

L'acquisto di pulmino e di carrello per il trasporto delle biciclette nel caso in cui il richiedente sia una agenzia di viaggio risulta ammissibile in quanto anche in questo caso trattasi di **attrezzature collegate direttamente all'esercizio dell'attività e di servizio per il cliente.**

La realizzazione di un tapis roulant da parte di un rifugio è considerata spesa ammissibile?

R. La realizzazione di un tapis roulant **non è considerata spesa ammissibile** in quanto attrezzatura con scopo ludico non strettamente collegato alle attività che si riferiscono al codice ATECO dei rifugi.